

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. XXII**  
**n. 7-A**

## **RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(RELATORE TOFANI)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2006

SULLA

### **PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, MATTEOLI, TOFANI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, MANTICA, MUGNAI, CURTO e DELOGU**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2006

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Proposta di inchiesta parlamentare: testo d’iniziativa dei senatori Caruso ed altri e testo proposto dalla Commissione. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – I gravissimi incidenti mortali, succedutisi di recente nel giro di pochi giorni – in particolare nel cantiere sul tratto in costruzione dell'autostrada Siracusa-Catania, in una fabbrica di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, in un cantiere edile a Frosinone, a Verona nella Rivacciaio s.p.a. e a Torino, nella ditta Siciliano – ripropongono l'urgenza, richiamata di recente anche nei forti e reiterati appelli del Capo dello Stato, di un intenso impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali affinché siano affrontate senza indugio e con il massimo impegno le gravi problematiche connesse alla sicurezza del lavoro e al fenomeno delle «morti bianche», per il quale l'Italia fa tuttora registrare un triste primato, non scalfito, purtroppo, da una limitata flessione del numero degli incidenti, pure verificatasi negli ultimi anni.

Giunge quindi particolarmente opportuna e tempestiva l'iniziativa con cui il senatore Caruso ed altri senatori propongono l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Come è noto, già nel corso della XIV Legislatura, il Senato, con deliberazione del 23 marzo 2005, aveva istituito una Commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con lo scopo di compiere le necessarie attività di verifica sul fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e, più in generale, degli infortuni sul lavoro. La Commissione, dopo aver svolto un'estesa e approfondita attività istruttoria e di controllo, ha approvato all'unanimità dei suoi componenti un'ampia e documentata relazione finale, esprimendo anche l'auspicio che il lavoro positivamente avviato potesse essere

proseguito anche nella successiva legislatura. Si tratta pertanto di raccogliere tale indicazione, e procedere nuovamente alla costituzione della commissione d'inchiesta, che, nella proposta all'esame, si pone in linea di continuità, sia per il numero dei componenti sia per le finalità assegnate, con quella della passata Legislatura.

Relativamente ai singoli articoli, va rilevato che la Commissione d'inchiesta risulterebbe composta – come stabilisce l'articolo 2 – da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina inoltre il Presidente, scegliendolo al di fuori dei componenti della Commissione, e convoca la stessa affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo.

L'articolo 3 precisa l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, attribuendo alla Commissione d'inchiesta il compito di definire la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, all'esposizione a rischio infortunistico di minori – specialmente riguardo a minori provenienti dall'estero – nonché il compito di analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro, di determinare il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario, di valutare l'idoneità dell'attività di controllo espletata dalle competenti amministrazioni pubbliche, ed infine di effettuare una ricognizione

sull'influenza esercitata sul fenomeno in questione dalla presenza di talune imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata. Alla Commissione viene anche conferita la funzione di individuare gli strumenti legislativi e amministrativi necessari ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della relativa attività di repressione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del Documento in titolo nel testo proposto dalla Commissione.

Durante l'*iter* in sede referente la Commissione ha accolto un emendamento, che estende l'ambito delle competenze della Commissione anche alla valutazione dell'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione ha il potere di espletare la propria attività investigativa con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e ha altresì la facoltà di avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. La Commissione ha poi modificato il comma 2 di tale articolo, accogliendo un emendamento che, nel porre le spese derivanti dal funzionamento della Commissione a carico del bilancio del Senato, individua un limite massimo, fissato a 50.000 euro per l'anno 2006 e 100.000

euro per ciascuno degli anni successivi, prevedendo altresì che il Presidente del Senato possa autorizzare annualmente un incremento delle spese di funzionamento in questione, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

L'articolo 5 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Per quel che concerne la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione, si fa rinvio ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

L'articolo 6 prevede che la Commissione concluda i suoi lavori nel termine di due anni dal suo insediamento, presentando al Senato entro i successivi sessanta giorni una relazione sulle risultanze delle indagini.

È auspicabile, in conclusione, che l'Assemblea voglia accogliere la proposta qui illustrata con la stessa ampiezza di consenso che si è manifestata in Commissione, con il voto favorevole unanimemente espresso su di essa.

TOFANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

18 luglio 2006

**su testo ed emendamenti**

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA DI INCHIESTA  
PARLAMENTARE**D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARUSO ED ALTRI  
—

## Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».

## Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

## Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'am-

**PROPOSTA DI INCHIESTA  
PARLAMENTARE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Caruso ed altri*)

bito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

*d)* il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

*e)* l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

*f)* quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

*g)* l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d)* *identica*;

*e)* *identica*;

***f)* l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;**

*g)* *identica*;

*h)* *identica*.

#### Art. 4.

1. *Identico*.

**2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Caruso ed altri*)

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico*

Art. 6.

*Identico*